CENTRO STUDI

ARTICOLO 116 C.d.S.: NUOVI ASPETTI SANZIONATORI INTRODOTTI DAL C.D. CODICE ANTIMAFIA (D.lgs. 6 settembre 2011, vn. 159)

Una importante modifica alla disciplina della circolazione stradale, in riferimento ai documenti di guida, in particolare alla loro mancanza da parte del conducente di un veicolo, è stata introdotta dal Decreto Legislativo 6.9.2011, n. 159, concernente "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" entrato in vigore lo scorso 13 ottobre 2011.
Effettivamente la prima domanda che ci si pone è: cosa c'entra il "codice antimafia" con la disciplina del codice della strada?

E invece, leggendo, tra le sanzioni in esso previste, all'articolo 73, si trova la seguente norma:

"Violazioni al codice della strada
Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale".

Tale norma, come si evince dalla semplice lettura, non modifica alcun articolo del codice stradale, ma si inserisce, affiancandosi, alla disciplina prevista dall'articolo 116, codice della strada, introducendo un particolare sanzione per una particolare fattispecie, che riguarda una particolare categoria di soggetti, individuati, proprio, dal codice antimafia.

Innanzitutto definiamo le persone sottoposte a misura di prevenzione personale.
Tralasciando tutta quella che è la disciplina penalistica concernente le misura di prevenzione, ci si chiede, quali siano, alla luce delle modifiche e della riorganizzazione della materia da parte del "codice antimafia, le misure di prevenzione personali.

Gli articoli 2 e segg. individuano tali misure:

• **misure di prevenzione personali applicate dal questore:**

1. ***Foglio di via obbligatorio***: Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.

2. ***Avviso orale***: Il questore nella cui provincia la persona dimora puo' avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

• **misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria:**

1. ***Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza***

2. ***Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'aggiunta del divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province.***

3. ***Obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale***

A quali soggetti possono essere applicate le suddette misure di prevenzione?

L'articolo 1, codice antimafia, elenca i soggetti destinatari:

a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;

b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Venendo al rapporto tra il codice antimafia e la disciplina della circolazione stradale, è evidente che l'articolo 73 deve porsi in raffronto con quanto stabilito dall'articolo 116, codice della strada, in tema di guida senza patente.

Mettiamo quindi a raffronto le due norme:

Articolo 73 codice antimafia	**Articolo 116, codice della strada**
Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena é dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.	13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica 18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Vediamo le differenze:

L’articolo116, comma 13, codice della strada, applicabile a **“CHIUNQUE”**, sanziona:

- guida senza patente
- guida con patente revocata
- guida con patente non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.

L’articolo 73, codice antimafia, applicabile a “**PERSONA GIA' SOTTOPOSTA, CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO, A UNA MISURA DI PREVENZIONE PERSONALE**” sanziona:

- guida senza patente

- guida dopo che la patente è stata negata
- guida con patente sospesa
- guida con patente revocata

RIASSUMENDO CON UNA TABELLA OPERATIVA

CASO 1: GUIDA SENZA PATENTE PERCHE' MAI CONSEGUITA

- **CHIUNQUE:**

articolo 116, comma 13: ammenda da euro 2.257 a euro 9.032;

articolo 116, comma 18: fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi (secondo la procedura prevista dall'articolo 224ter, codice della strada)

- **PERSONA GIA' SOTTOPOSTA, CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO, A UNA MISURA DI PREVENZIONE PERSONALE:**

articolo 73, codice antimafia: arresto da sei mesi a tre anni

CASO 2: GUIDA CON PATENTE REVOCATA

- **CHIUNQUE:**

articolo 116, comma 13: ammenda da euro 2.257 a euro 9.032;

articolo 116, comma 18: fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi (secondo la procedura prevista dall'articolo 224ter, codice della strada)

- **PERSONA GIA' SOTTOPOSTA, CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO, A UNA MISURA DI PREVENZIONE PERSONALE:**

articolo 73, codice antimafia: arresto da sei mesi a tre anni

CASO 3: GUIDA CON PATENTE NON RINNOVATA PER MANCANZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL C.D.S.

L'articolo 73, codice antimafia sanziona la guida dopo che la patente è stata negata:considerato che tale locuzione, "patente negata", non è prevista dal codice della strada, si deve interpretare, necessariamente, tale situazione, come il caso della patente non rinnovata, a seguito di visita medica, per mancanza dei requisiti prescritti dalla disciplina codicistica e regolamentare. Per cui:

• **CHIUNQUE:**

articolo 116, comma 13: ammenda da euro 2.257 a euro 9.032;

articolo 116, comma 18: fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi (secondo la procedura prevista dall'articolo 224ter, codice della strada)

• **PERSONA GIA' SOTTOPOSTA, CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO, A UNA MISURA DI PREVENZIONE PERSONALE (*GUIDA DOPO CHE LA PATENTE E' STATA NEGATA)***

articolo 73, codice antimafia: arresto da sei mesi a tre anni

CASO 4: GUIDA CON PATENTE SOSPESA

L'articolo 73, codice antimafia, sanziona, con sanzione penale, anche la circolazione con patente sospesa.

Il codice della strada, invece, sanziona tale violazione, commessa da "chiunque", con sanzione amministrativa (articolo 218, comma 6).

Non comprensibile tale disparità di trattamento (che potrebbe essere oggetto, in futuro, di dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale per violazione del principio di

dott. MASSAVELLI Marco – Vice Comandante Polizia Municipale Druento (TO)
marcomassavelli@libero.it

uguaglianza, di cui all'articolo 3, Cost.), ma, operativamente, tant'è, per cui gli organi di polizia stradale non possono esimersi, ad oggi, dall'applicazione delle suddette sanzioni diversificate:

• **CHIUNQUE:**

articolo 218, comma 6 c.d.s.: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369 - sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo

• **PERSONA GIA' SOTTOPOSTA, CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO, A UNA MISURA DI PREVENZIONE PERSONALE**

articolo 73, codice antimafia: arresto da sei mesi a tre anni

Non sono previste sanzioni accessorie

CASO 5: GUIDA CON PATENTE RITIRATA

Nessuna differenza sanzonatoria, invece, per quanto riguarda, la circolazione alla guida di veicolo,

con patente ritirata: anche per i soggetti già sottoposti con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 216, codice della strada.

• **CHIUNQUE** (anche la **PERSONA GIA' SOTTOPOSTA, CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO, A UNA MISURA DI PREVENZIONE PERSONALE**

articolo 216, codice della strada

dott. MASSAVELLI Marco – Vice Comandante Polizia Municipale Druento (TO)